

LINEE ATTUATIVE DI DETTAGLIO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO PER LE PRATICHE PARTECIPATIVE.

APPROVATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1727/2016

In grassetto: riferimenti al regolamento

In carattere normale: disposizioni attuative

In corsivo: note

Le Assemblee di Zona, attraverso il proprio Coordinamento, hanno l'obbligo di informazione e trasparenza in relazione all'andamento dei lavori, in particolare in termini di convocazione, verbalizzazione, elaborazione di proposte, etc... mediante i canali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. (art. 9 comma 7)

I. Modalità di convocazione dell'Assemblea di zona

- ✓ **L'assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno (art. 10 comma 7)**, ma può essere convocata ogni qual volta il Coordinamento ne ravvisi la necessità
- ✓ Il Coordinamento fissa la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea e lo comunica per le vie brevi al Settore Partecipazione
- ✓ Il Settore Partecipazione predispone un avviso pubblico, contenente la data e l'ordine del giorno

II. Pubblicizzazione della convocazione dell'Assemblea

- ✓ L'avviso pubblico predisposto dal Settore Partecipazione viene pubblicato con procedura informatica sull'albo pretorio on line ed è consultabile da chiunque accedendo all'apposita pagina del portale comunale <http://www.comune.como.it/comune/albo-pretorio/>
- ✓ Lo stesso avviso viene pubblicato nella pagina dell'Assemblea di zona, nella sezione del portale dedicata alla partecipazione <http://www.comune.como.it/opencms/comune/partecipazione/>
- ✓ L'avviso viene trasmesso al Settore Comunicazione, che lo pubblicizza a tutti i mass-media tramite il notiziario comunale e lo pubblica sui pannelli luminosi a messaggio variabile, nelle zone dove esistono
- ✓ Se il Coordinamento lo ritiene opportuno, il Settore Partecipazione chiede al Centro stampa la predisposizione di locandine A3 da diffondere nella zona interessata
- ✓ Se il Coordinamento ha proprie forme di comunicazione autonome dal portale comunale, si attiva direttamente per far circolare la notizia

III. Registrazione delle presenze in Assemblea

- ✓ **Le Assemblee di zona sono valide qualora partecipino almeno 25 cittadini (art. 6 comma 5)**
- ✓ Nel numero minimo di 25 sono compresi i componenti del coordinamento effettivamente presenti alla riunione
- ✓ I partecipanti devono compilare un foglio di presenza
- ✓ La riunione inizia quando è stata apposta la 25.a firma
- ✓ Se nel corso della riunione si scende sotto la soglia di 25 presenti, la riunione può continuare ma le decisioni sono valide solo se la somma dei votanti su un determinato argomento raggiunge quota 25 tra favorevoli, contrari ed astenuti.
- ✓ **Le decisioni dell'Assemblea sono espresse a maggioranza semplice attraverso votazione a scrutinio palese degli aventi diritto. (art. 6 comma 6)**

N.B. – Non tutti gli incontri pubblici che il Coordinamento ritiene di organizzare devono assumere la forma di Assemblea di zona. Oltre a quanto previsto al successivo punto VI (riunioni pubbliche di